

Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione  
- Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale  
- Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza  
n. 10206 del 19/05/2015

La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di  
usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod.  
proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una  
semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa  
attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine  
utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di  
cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo,  
applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata  
dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005,  
n. 80).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015